



Circolare COPA n. 2: Liquidità ai sensi del diritto delle OPA del 26 febbraio 2010

1. Regole relative al prezzo minimo

Se un'offerta pubblica di acquisto è soggetta alle regole relative al prezzo minimo (art. 32 cpv. 4 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari [LBVM], art. 40 e segg. dell'Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari [OBVM-FINMA]), ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 e 2 OBVM-FINMA è determinante in linea di massima il corso di borsa. Se tuttavia i titoli di partecipazione quotati non sono liquidi prima della pubblicazione dell'offerta, rispettivamente dell'annuncio preliminare, ai sensi dell'art. 40 cpv. 4 OBVM-FINMA, un organo di controllo (art. 25 LBVM) procede alla loro valutazione. Nel proprio rapporto, questo organo di controllo è tenuto a indicare il metodo e le basi di calcolo della valutazione. Ai sensi dell'art. 44 OBVM-FINMA, per la determinazione del valore dei valori mobiliari offerti in permuta si applica per analogia l'art. 40 cpv. 2-4 OBVM-FINMA.

—

2. Titoli di partecipazione compresi nell'SLI Swiss Leader Index

Un titolo di partecipazione compreso nell'SLI Swiss Leader Index di SIX Swiss Exchange (SLI) è considerato liquido ai sensi dell'art. 40 cpv. 4 OBVM-FINMA.

—

3. Altri titoli di partecipazione

Un titolo di partecipazione non compreso nell'SLI è considerato liquido ai sensi dell'art. 40 cpv. 4 OBVM-FINMA se, in almeno 10 dei 12 mesi completi che precedono l'annuncio preliminare o l'offerta, la media mensile del volume di negoziazione giornaliero delle transazioni borsistiche è pari o superiore allo 0,04% della quota liberamente negoziabile del titolo di partecipazione (**free float**).

3.1. Determinazione del free float di un titolo di partecipazione

Il free float dei titoli di partecipazione quotati alla SIX Swiss Exchange viene stabilito secondo le modalità sancite dal regolamento dello Swiss All Share Index. Il free float dei titoli di partecipazione quotati su altre borse viene stabilito in funzione delle regole ivi vigenti.



Se la borsa su cui sono quotati i titoli di partecipazione non dispone di regole per la [5]
determinazione del free float, quest'ultimo si presuppone pari al 100%.

3.2. Determinazione del volume di transazione di un titolo di partecipazione

Il volume giornaliero delle transazioni borsistiche corrisponde al volume generato dal [6]
titolo di partecipazione sulla linea di negoziazione ordinaria durante un giorno di
borsa.

Se un titolo di partecipazione è quotato su più borse o viene contrattato su più linee di [7]
negoziazione o su più borse si tiene conto dei volumi di tutte le transazioni
borsistiche nel loro complesso.

—

4. Disposizioni transitorie

Questa circolare si applica a tutte le offerte la cui pubblicazione od annuncio [8]
preliminare è avvenuta dopo il 31 marzo 2010.

La Comunicazione N. 2 della Commissione delle OPA circa il concetto di liquidità del [9]
3 settembre 2007 è abrogata.

—